

**Sardegna**Impresa

[WWW.SARDEGNAIMPRESA.EU](http://WWW.SARDEGNAIMPRESA.EU)

**GUIDA DI APPROFONDIMENTO**  
**L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ**  
**(IRES)**

A CURA DEL BIC SARDEGNA SPA

**SOMMARIO**

INTRODUZIONE.....	3
I REQUISITI.....	3
I SOGGETTI PASSIVI .....	4
LA PROPORZIONALITÀ DELL'IRES .....	4
IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE E LE ALIQUOTE .....	5
I CONCETTI DI DEDUCIBILITÀ E DI DETRAZIONE.....	7
I VERSAMENTI D'IMPOSTA: IL SALDO IRES .....	8
L'ACCONTO IRES.....	9
L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.....	10
GLI STUDI DI SETTORE .....	11
IL PAGAMENTO COL MODELLO F24 .....	12

## INTRODUZIONE

La presente guida ha lo scopo di aiutarti a scoprire le principali caratteristiche dell'**Imposta sul Reddito delle Società (Ires)**.

## I REQUISITI

L'Ires è un'imposta applicata sul **reddito d'impresa**, di tipo **diretto**. I riferimenti di legge che la disciplinano sono contenuti nel **Dpr 917/1986**, che puoi visionare al link seguente: <http://www3.unisi.it/ammin/uff-ragi/Fisco/DPR917-86.htm>.

L'Ires colpisce il **reddito d'impresa** prodotto dalle **società** costituite:

- nella forma giuridica della **società di capitali** e della **cooperativa**;
- nella forma giuridica del **consorzio** e della **società consortile**, se costituiti nella forma della società di capitali;
- nella **altre forme** previste dalla legge, dove sia previsto questo tributo.

## I SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'Ires sono le **società** descritte in precedenza, che effettuano **vendite di beni o prestazioni di servizi**, svolgendo un'attività **imprenditoriale** nel territorio italiano.

## LA PROPORZIONALITÀ DELL'IRE

A differenza dell'Irpef, l'Ires è un'imposta di tipo **proporzionale**: ciò significa che la **percentuale di tassazione è costante** al crescere del reddito.

Nel paragrafo successivo, potrai vedere qual è la percentuale d'imposta determinata dalla legge e attualmente in vigore.

## IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE E LE ALIQUOTE

Il calcolo dell'imposta prende in considerazione il **valore** del **reddito** prodotto dalla tua impresa, costituita nelle **forme societarie** che prevedono l'applicazione dell'Ires.

Il reddito d'impresa è il risultato della **differenza** fra i **ricavi** e i **costi** sostenuti in un anno. Questa differenza rappresenta la **base imponibile** che costituisce il punto di partenza per determinare l'imposta.

Inoltre, i costi non devono essere sottratti dai ricavi quando avviene il loro pagamento, ma **nell'anno** in cui **si riferiscono** e **sono correlabili ai ricavi** che hanno contribuito ad ottenere. Ciò vuol dire che il reddito d'impresa viene ottenuto applicando il cosiddetto **principio di competenza**<sup>1</sup>. Vale il medesimo discorso anche per i ricavi, che si conteggiano nello stesso modo.

Vediamo un esempio: supponiamo che nel 2013 la tua attività abbia ottenuto 250.000 euro di ricavi e che i costi totali ammontino a 120.000 euro. Fra questi però, 30.000 euro riguardano ricavi e 20.000 euro costi dell'anno 2014. In tal caso, il reddito imponibile del 2013 è pari a  $250.000 - 30.000 - 120.000 + 20.000$  euro = 120.000 euro. Come vedi, i 20.000 euro di costi e i 30.000 euro di ricavi di competenza del 2014 non sono stati considerati nel calcolo della base imponibile Ires.

Infine, considera che **non** tutti i **costi** possono essere sottratti **allo stesso modo**: per esempio le spese per l'acquisto di merci si possono dedurre integralmente, i costi per l'uso di un telefono cellulare invece rilevano soltanto per una percentuale limitata. E così via. Sotto questo profilo, le norme tributarie sono **molto articolate** ed è importante che valuti con attenzione - e preferibilmente con l'aiuto di un esperto - le corrette implicazioni sulla tua gestione fiscale.

---

<sup>1</sup> L'altro principio che normalmente è applicato per la determinazione del reddito imponibile è il principio di cassa: in questo caso, i costi vengono sottratti dai ricavi o dai compensi nell'anno in cui avviene il pagamento.

L'Ires prevede l'applicazione di un'**aliquota fissa** che, attualmente, è pari al **27,5%**. La base imponibile viene **moltiplicata** per questa percentuale e si ottiene l'**imposta lorda** Ires.

Consideriamo, ad esempio, un reddito imponibile di 30.000 euro. Ecco come avviene la tassazione Ires:

- 30.000 euro per il 27,5% = 8.250 euro

Per capire però quanta Ires bisogna effettivamente versare, devi procedere a sottrarre dall'imposta lorda:

- **detrazioni e ritenute** eventualmente subite;
- **crediti d'imposta e acconti d'imposta** versati.

Se l'importo risultante è **negativo**, la tua impresa può vantare un **credito Ires** verso lo stato. Se l'importo è **positivo**, questo rappresenta il tuo **debito d'Ires** da pagare alle scadenze previste.

Supponi che, per l'anno 2014, la tua impresa totalizzi un'Ires lorda di 5.000 euro. Le ritenute subite sono 1.000 euro e le detrazioni d'imposta ammontano a 2.000 euro. In questo caso il tuo debito Ires è pari a 2.000 euro. Oppure, immagina il caso che l'Ires lorda sia 10.000 euro. La tua impresa può vantare crediti per 3.000 euro e acconti versati per 9.000 euro. Il saldo è  $10.000 - 3.000 - 9.000 = - 2.000$  euro: l'importo è negativo e rappresenta un credito Ires per la tua impresa.

Se vuoi, hai l'opportunità di calcolare l'Ires della tua impresa attraverso lo strumento **Calcola la tua Ires**.

## I CONCETTI DI DEDUCIBILITÀ E DI DETRAZIONE

Per conoscere bene il funzionamento dell'Ires, devi considerare due concetti fondamentali: la **deducibilità** e la **detrazione**.

La deducibilità è un **diritto** della tua impresa che consiste nella **sottrazione** dei **costi** inerenti alla tua attività dal totale dei **ricavi** sulle vendite. Dunque, i costi contribuiscono a **ridurre** la **base imponibile** della tassazione.

A proposito dell'**inerenza**, intendiamo una **correlazione** stringente fra le spese sostenute e i ricavi derivanti dall'esercizio d'impresa. Se manca tale correlazione, non può sussistere il diritto alla deducibilità dei costi.

Per capire come avviene la deducibilità dei costi dalla base imponibile Ires, ipotizza il seguente caso: la tua impresa svolge un'attività nel settore dell'edilizia e, nel corso del 2014, ha ottenuto un volume di ricavi pari a 500.000 euro. Sempre nel corso dell'anno, sono stati effettuati acquisti di materie prime e spese per il personale per 400.000 euro. Questi costi sono tutti inerenti e pertanto deducibili. La base imponibile ai fini Ires sarà dunque di  $500.000 - 400.000$  euro = 100.000 euro. Su tale valore – che rappresenta il tuo reddito d'impresa – si applicherà l'aliquota d'imposta prevista dalla legge.

Analizziamo ora il concetto di detrazione: si differenzia rispetto alla deducibilità, perché gli oneri e le spese non riducono la base imponibile, ma l'**imposta lorda** Ires che è stata calcolata.

Supponiamo che, applicando l'aliquota Ires, l'imposta lorda sia di 50.000 euro. Nel corso dell'anno, la società ha effettuato delle assunzioni per le quali è prevista un'agevolazione sotto forma di detrazione Ires per un importo pari a 20.000 euro. In questo caso, l'imposta Ires netta sarà di  $50.000 - 20.000$  euro = 30.000 euro.

**I VERSAMENTI D'IMPOSTA: IL SALDO IRES**

L'imposta Ires è suddivisa in **saldo** e **acconto**.

Di norma, il versamento dell'Ires avviene nel seguente modo: tutte le società soggette all'imposta effettuano i pagamenti del **saldo Ires** entro il giorno **16** del **sesto mese successivo** alla **chiusura dell'anno** di riferimento. Tieni presente che, se questo è un **giorno festivo**, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Ad esempio, un'azienda che deve versare l'Ires del 2014, con la chiusura dell'anno prevista per il 31 dicembre 2014, dovrà provvedere entro il 16 giugno 2015.

Ti ricordiamo che hai l'opportunità di **rateizzare** l'importo del saldo. Inoltre, rispetto al termine indicato, di anno in anno il fisco può decidere delle **proroghe** o **rinvii** dei versamenti. Dunque, è buona norma consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare le scadenze annuali.

Il sito è consultabile al link: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>.



## L'ACCONTO IRES

Oltre al saldo, la tua società è tenuta a versare anche l'**acconto** dell'Ires. Il valore dell'acconto è pari all'**100%** dell'**Irpef dovuta** per l'anno precedente. Questo acconto può essere determinato anche con un **metodo previsionale**.

Ad esempio, se l'imposta Ires dovuta per il 2014 è di 1.000 euro, l'acconto da versare nel corso del 2015 sarà anch'esso di 1.000 euro.

Tieni presente che questa percentuale **può variare** di anno in anno, in base ai provvedimenti decisi dal fisco.

Inoltre, considera che la tua impresa ha l'opportunità di **dividere** i pagamenti dell'acconto in **due rate**, rispettivamente del **40%** e del **60%**.

Di norma, il versamento dell'acconto Irpef avviene secondo questi termini:

- **prima rata d'acconto del 40%** (a sua volta rateizzabile in modo ulteriore): entro il **16 giugno** dell'anno di riferimento;
- **seconda rata d'acconto del 60%**: entro il **30 novembre** dell'anno di riferimento.

Anche in questo caso tieni presente che, se questi sono **giorni festivi**, le scadenze slittano al primo giorno feriale utile.

Come già ricordato nella pagina sul saldo, anche questi termini **possono cambiare** da un anno all'altro. Dunque, oltre a rinnovarti l'invito a consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate al link <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>, ti suggeriamo di farti assistere da un esperto per una corretta pianificazione fiscale della tua gestione d'impresa.

## L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La dichiarazione dei redditi è un **documento fiscale** nel quale, fra le varie informazioni, devi riportare il **reddito d'impresa** conseguito dalla tua società, per la quale sia previsto il versamento dell'Ires.

Questo documento fiscale deve essere compilato, inserito all'interno del cosiddetto **modello Unico** e trasmesso nei termini previsti all'**Agenzia delle Entrate**. Si tratta di un adempimento piuttosto **complesso**, perché la dichiarazione dei redditi è articolata in diversi **quadri** e **sezioni** che riguardano svariati aspetti fiscali della tua impresa: per la sua redazione, spesso è necessaria l'assistenza di un professionista competente.

Salvo casi particolari<sup>2</sup>, la scadenza per la compilazione e l'invio dichiarazione dei redditi è fissata, di norma, al **30 settembre** dell'anno **successivo** a quello di riferimento.

Quindi, ad esempio, la dichiarazione dei redditi dell'anno 2014 deve essere inviata entro il 30 settembre 2015.

Se vuoi, puoi conoscere altri dettagli sulla dichiarazione dei redditi: ti rimandiamo al sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>.

---

<sup>2</sup> Questa è la scadenza prevista per tutte le società che presentano l'esercizio d'imposta coincidente con l'anno solare. In generale, la dichiarazione dei redditi deve essere inviata entro il nono mese dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, se trasmessa con modalità telematica.

## GLI STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore sono dei **questionari** realizzati allo scopo di raccogliere **informazioni** sulle **modalità** di svolgimento della tua attività.

In base a determinate **analisi statistiche**, gli studi di settore sono finalizzati a elaborare un **giudizio** sulla tua società. In particolare, il giudizio riguarda le caratteristiche di:

- **congruità**: significa che si **valuta** se il valore dei **ricavi** dichiarati dalla tua azienda è allineato con il **valore previsto** dagli studi;
- **coerenza**: significa che si **verifica** il **comportamento** della tua società in relazione a specifici **indicatori economici** (incidenza di alcuni costi, valore aggiunto, eccetera).

Si supponga, ad esempio, che il valore dei ricavi della tua azienda per l'anno 2014 sia di 200.000 euro. Se gli studi di settore segnalano che il valore medio dei ricavi, previsto per un'azienda che possiede le caratteristiche della tua attività, è compreso fra 210.000 e 240.000 euro, la tua impresa non risulta "congrua". Sulla base anche di questo dato, l'Agenzia delle Entrate effettua determinate riflessioni. Sul contenuto di queste riflessioni e sui provvedimenti di controllo eventualmente adottabili dal fisco, ti rimandiamo alla sezione sull'**Accertamento e Riscossione**.

Anche in questo caso, per la corretta compilazione degli studi è buona norma farsi assistere da un esperto.

Ciò che devi tenere a mente è che gli studi di settore vengono inseriti come **allegato** alla **dichiarazione dei redditi**, all'interno del **Modello Unico**.

Là dove previsto, loro compilazione e il loro invio costituisce un **obbligo** di legge e segue le scadenze già viste per la trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Hai l'opportunità di approfondire anche questo tema, collegandoti al sito dell'Agenzia delle Entrate, al link: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>.

## IL PAGAMENTO COL MODELLO F24

Molte fra le imposte che la tua società deve versare possono essere pagate con un **modulo standard** suddiviso in diverse **sezioni**, definito **modello F24**.

Il modello F24 distingue le sezioni, secondo la natura del tributo da versare:

- Erario;
- Inps;
- Regioni;
- Imu e altri tributi locali;
- Altri enti previdenziali e assicurativi.

In questo modello devi avere cura di riportare:

- i **dati** della tua impresa (codice fiscale, domicilio fiscale, ragione sociale, eccetera);
- l'**anno** e il **periodo** di riferimento;
- il **codice tributo** (un numero di 4 cifre che indica l'imposta);
- l'**importo** da versare al fisco;
- i possibili **crediti d'imposta** da utilizzare;
- la **data** del versamento;
- un'eventuale **rateazione** del pagamento.

Ad esempio, se il 30 novembre 2015 devi provvedere al pagamento della seconda rata dell'acconto Ires per l'anno 2015 e l'importo è di 3.000 euro, i dati da inserire nel modello sono:

Sezione Erario - Codice Tributo: 2002 - Anno: 2015

Importo a debito: 3.000 euro

Data: 30 novembre 2015

Per poter conoscere meglio i dettagli sulla compilazione del modello F24 e il funzionamento delle varie sezioni, ti suggeriamo di visitare il sito dell'Agenzia delle Entrate, al link seguente: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>.